

CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**COMMISSIONE INDUSTRIA**

**AS.2085**

**Disegno di legge annuale sulla concorrenza**

**ABSTRACT**

**Osservazioni del Consiglio Nazionale del Notariato  
sulle disposizioni in materia di notariato**

**Roma, 24 novembre 2015**

Di seguito una breve sintesi della posizione del notariato sulle norme del disegno di legge concorrenza che incidono sull'esercizio della funzione pubblica.

### **1. L'articolo 42 del disegno di legge in esame**

A parere del Consiglio Nazionale del Notariato sarebbe opportuno riflettere sulla portata della lettera a) del comma 3 dell'articolo 42 del disegno di legge in esame, che, prescindendo da qualsiasi parametro economico nella determinazione del numero dei notai, pone a rischio il buon andamento della funzione pubblica notarile.

A tal proposito, occorre ricordare che il notariato rappresenta un importante riferimento istituzionale nella quasi totalità dei paesi dell'Unione Europea (22 paesi UE su 28 adottano il sistema di *civil law notaries*). La capillare distribuzione sul territorio degli uffici notarili garantisce la certezza del diritto consentendo transazioni sicure, efficienza del sistema fiscale e semplificazione degli adempimenti e della macchina amministrativa.

Il numero di notai previsti in tabella risulta superiore (considerato il rapporto "abitanti per notaio") alla maggior parte dei paesi europei (valore superiore alla "media europea" e al numero di notai presenti in Germania, Austria e Spagna). Per quanto riguarda i compensi professionali, il notariato italiano, adeguandosi ai principi richiesti dai mercati concorrenziali, è l'unico, insieme ai Paesi Bassi, ad aver abolito i minimi tariffari. In un periodo di recessione del mercato immobiliare (riduzione di c.a. 40% delle transazioni immobiliari, vedi dati ISTAT) gran parte degli studi notarili ha dovuto razionalizzare le risorse (riduzione del personale e dei costi fissi di gestione). La determinazione dell'aumento/diminuzione del numero di notai andrebbe valutata con attenzione considerata l'interrelazione tra sana gestione economica, efficienza e qualità dei servizi professionali per i cittadini.

Nei paesi membri del Consiglio dei Notai dell'Unione Europea (CNUE), i principali criteri adottati per la determinazione del numero dei notai sono basati sul criterio del rapporto "numero di abitanti per notaio" e "numero di atti notarili prodotti". Tuttavia nessun ordinamento stabilisce formule predefinite, ma vengono piuttosto adottati criteri guida per la valutazione "case by case" della situazione socio-economica del momento (vedi tabella 1).

In Germania, ad esempio, ciascun Land effettua una test di “necessità di incremento del numero di notai” (need test) secondo i criteri ritenuti più adeguati per un’efficiente gestione delle risorse degli studi notarili e delle necessità dei cittadini. Un numero sufficientemente alto di atti notarili prodotti in un determinato territorio del Land potrebbe essere motivo per aumentare il numero di notai del distretto ma solo se contemporaneamente anche altri parametri indicano tale necessità come permanente e non temporanea (valutazione di trend economici e demografici rilevanti e permanenti).

**Tab-1 principali criteri per la determinazione del numero di notai in alcuni paesi UE**


<b>criteri</b>	<b>Paesi</b>	
popolazione	Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna	
Numero di atti	Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna	
Valore degli atti prodotti	Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna	
Distanza degli uffici notar. rispetto alle zone di maggiore densità abitativa	Francia	
Business Plan	Paesi Bassi	

Fonte: CNUE e interlocutori della rete notarile europea (RNE) 2014

La figura 1 mostra il rapporto tra numero di abitanti per notaio nei 22 paesi membri del Consiglio dei Notai dell’Unione Europea. Si nota che in Italia il numero di abitanti per notai (previsti in tabella 6.279) risulta più basso della media europea e in linea con la Germania.

Si propone, pertanto, di aggiungere nell’articolo 42, comma 3, lettera a, un parametro riferito all’andamento statistico degli atti, per correlare il numero dei notai all’effettivo andamento economico di ciascuna realtà territoriale.

**Fig.1** - Numero di abitanti per notaio nell'UE



\*(Italia)Rapporto basato sul numero di notai previsti in tabella 6.279

\*\* (Francia) Sistema particolare all'interno della UE (stima basata sul numero totale di notai: titolare, associé, salarié)

\*\*\* (Francia) Stima basata sul numero di studi notarili

Fonte: CNUE facts and figures (2014), Eurostat (2012)

## 2. Gli artt. 44 e 45 del disegno di legge in esame

Gli artt. 44 e 45 del disegno di legge in esame apportano modifiche in materia di diritto societario.

Entrambe le disposizioni mostrano profili di criticità rispetto al vigente ordinamento.

L'art. 44, infatti, in primo luogo si rivela non conforme alla direttiva 2009/101/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

In particolare, l'art. 1 della direttiva (Ambito di applicazione) stabilisce espressamente che le misure di coordinamento da essa previste si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative, per l'Italia, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata.

Inoltre, l'art. 11, inserito in apertura del Capo 4 (Nullità della società), sancisce che: “In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, **l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico**”. Nel successivo art. 12 è precisato che deve essere dichiarata in giudizio la nullità delle società nell'ipotesi di: “i) mancanza dell'atto costitutivo oppure di inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma dell'atto pubblico; ii) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società”.

Al fine di soddisfare l'esigenza di sicurezza dei traffici giuridici, dunque, **la direttiva richiede un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario, svolto da soggetto titolare di una funzione pubblicistica.**

Rispondendo alle fondamentali esigenze testé ricordate, gli artt. 11 e 12 della direttiva 2009/101/CE dettano due precetti fondamentali: a) **l'atto pubblico è obbligatorio per la costituzione di tutte le società di capitali, fatta salva l'ipotesi in cui l'ordinamento nazionale preveda controlli preventivi, amministrativi o giudiziari, di natura sostanziale sulla documentazione che la società presenta, e quindi sull'effettiva esistenza delle condizioni che permettono la regolare costituzione della stessa società;** b) **l'assenza dell'atto pubblico oppure dei necessari controlli preventivi, amministrativi o giudiziari nonché l'illiceità e/o la contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto della società determinano la nullità della società** (si veda, nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla identica previsione contenuta nella previgente direttiva 68/151/Cee, sent. 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing e 20 settembre 1988, causa C-136/87, Ubbrik Isolatie B.V.).

La violazione della normativa europea è stata opportunamente rilevata dalla XIV Commissione Politiche UE della Camera dei deputati che, nel parere reso alle Commissioni riunite che hanno esaminato il provvedimento in sede referente, ha

chiesto la soppressione dell'articolo 44 (art. 29 nel testo del parere che si cita) in quanto:

*«l'eliminazione del controllo notarile sugli atti di costituzione di società a responsabilità limitata, di cui all'articolo 29, potrebbe determinare un contrasto tra la disciplina nazionale e la direttiva 2009/101/CE che prevede – quali garanzie per proteggere l'interesse dei soci e dei terzi – un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico; l'attuale ordinamento non contempla invece un controllo preventivo di natura sostanziale, di tipo amministrativo o giudiziario, sull'autenticità e sulla validità degli atti societari e tale compito nella disciplina italiana è rimesso al notaio in sede di predisposizione dell'atto pubblico.»*

Inoltre, nel nostro ordinamento nazionale, per le società e gli enti diversi dalle società azionarie, nel caso in cui l'iscrizione sia richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il comma 7 bis dell'art. 20 del d.l. 91/2014 impone all'ufficio del registro di procedere all'iscrizione immediata dell'atto.

La norma, avente lo scopo “di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa”, dispone, infatti, che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Solo per le società azionarie il sistema resta quello della legge 340 del 2000 ribadito dalla riforma del diritto societario.

**Indicazioni di segno contrario rispetto alle suesposte prospettazioni non sembrano potersi trarre dal ricorso alla tecnica del modello standard di atto costitutivo e di statuto della s.r.l. semplificata.**

**La standardizzazione del modello non arriva ad esempio a tipizzare l'oggetto sociale**, per il quale tale modello prevede ovviamente una casella vuota, da riempire con le scelte sul settore di svolgimento dell'iniziativa societaria.

Ma l'identificazione e la descrizione dell'attività da esercitare, con tutto ciò che comporta in termini di estensione, determinatezza, legalità, riserve, esclusività, specialità e tutti i ben noti altri profili che rispetto a certi ambiti imprenditoriali lo delimitano in modo vincolante per legge nell'interesse soprattutto della trasparenza, della riconoscibilità e della non confondibilità a tutela dell'ordine pubblico

economico e del mercato, e dei diritti degli *stake holders*, sono di delicatezza e indefinitezza tali, da pretendere con forza che rispetto ad essi venga esercitato un controllo di legalità e di merito nonostante la standardizzazione.

Sotto altro profilo, può rilevarsi che, nel sistema delineato dall'art.44 del disegno di legge in esame (che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro imprese, con comunicazione da parte degli stessi amministratori della società), non è assicurata alcuna certezza né sull'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, né sulla acquisizione e conservazione dei dati essenziali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**Nel sistema come sopra configurato dagli artt. 44 e 45 del disegno di legge in esame, inoltre, non vi è alcun soggetto che si trova nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (recepita con D.Lgs. n. 231/07), nonché dalle raccomandazioni GAFI.** Ne deriva, con tutta evidenza, una sostanziale vanificazione dell'effetto utile (su cui, da ultimo, Cass. n. 10124/15) della anzidetta normativa europea, le cui finalità di ordine pubblico verrebbero frustrate da una disciplina nazionale che ne consentisse, in buona sostanza, l'aggiramento. E tanto basta a mettere in dubbio la legittimità - proprio in rapporto al diritto dell'Unione europea - delle modifiche previste dall'art. 44.

Né l'obiezione può dirsi superata con l'inserimento nell'articolo 44 (ex 29) durante i lavori della Camera dei deputati di una generica disposizione che demanda i controlli antiriciclaggio al Conservatore del registro delle imprese in assenza di un atto costitutivo redatto in forma pubblica (coma 2 della norma). Tali controlli, così come inderogabilmente previsti dalla direttiva comunitaria, presuppongono la presenza fisica delle parti dinanzi al notaio e la loro identificazione a sua cura, ciò che, invece, è escluso dalla formulazione dell'articolo 44 (ex 29), che prevede l'inoltro al Conservatore di un file e, dunque, disciplina un procedimento "a distanza" interamente digitalizzato.

Le considerazioni che precedono sono state ampiamente valutate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nel proprio parere sull'art 44 (29 nel testo del parere), al punto da proporre la soppressione.

Così argomenta la Commissione:

*«l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-bis del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:*

*1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario, svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 del codice civile). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla ratio dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, ratio che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;*

*2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dell'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che*

*sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario di obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*

*Considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità.»*

**Considerazioni analoghe a quelle testé svolte possono essere formulate anche con riferimento alle previsioni dell'art. 45 del disegno di legge in esame**, in partibus quibus. In ragione della mancanza di controlli sull'identità e sulla capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti, in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, sussistono gli stessi identici profili di criticità, sul piano dell'ordine pubblico, già illustrati con riferimento alla necessità dell'atto pubblico per la costituzione delle società a responsabilità limitata, come ritenuto nel citato parere dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

### **3. Le criticità sistematiche degli artt. 44 e 45 del disegno di legge in esame**

Le disposizioni di cui agli artt. 44 e 45 recano modifiche di diritto societario.

La prima norma, in particolare, consente che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata semplice.

L'art. 45, invece, prevede per talune categorie di atti societari, fra i quali gli atti di cessione di quote di s.r.l. e gli atti costitutivi e modificativi delle società semplici, la possibilità di utilizzare l'atto sottoscritto digitalmente ad opera delle parti, ovvero avvalendosi dell'ausilio di intermediari che possono essere oltreché professionisti, agenzie d'affari, associazioni datoriali o sindacali.

**Entrambe le norme, laddove venissero tradotte in legge, comprometterebbero gravemente il sistema vigente che attribuisce al notaio il compito di procedere a tutte le verifiche prescritte dalla legge al fine di evitare**

**che lo strumento societario venga impiegato, come avviene frequentemente in altri paesi, per il perseguimento di finalità illecite, di evasione e riciclaggio.**

Di seguito si evidenziano in sintesi le principali criticità delle misure proposte nel disegno di legge in tema di concorrenza.

### **3.1. L'impatto sui controlli in tema di antiriciclaggio**

Nel sistema descritto dall'art. 44 che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società e con affidamento del compito di adeguata verifica al Conservatore, **non è assicurata alcuna certezza né sull'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, né inoltre sulla acquisizione e conservazione dei dati essenziali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.**

Nel sistema delineato dalla nuova norma, infatti, **non vi è alcun soggetto che si trovi nella posizione di effettivo destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005**, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e dalle raccomandazioni GAFI. Tale non potendosi considerare il Conservatore del registro delle imprese, che non può, di fatto, adempiervi, dal momento che egli non identifica le parti, ma riceve da esse, con mezzi telematici, un file precompilato.

**Tutto ciò comporta insuperabili criticità sotto il duplice profilo:**

**a) della disparità di trattamento tra fattispecie assolutamente identiche**, essendo tutte le operazioni societarie, a prescindere dal valore, considerate a livello nazionale ed internazionale ad alto rischio, sia ai fini dell'antiriciclaggio che ai fini del finanziamento del terrorismo;

**b) della violazione delle direttive comunitarie in materia di antiriciclaggio**, in quanto è inevitabile, in assenza di adeguata verifica da parte di un professionista a ciò obbligato, che la società semplificata a responsabilità limitata si presti a facili elusioni della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Terzi estranei verrebbero facilmente ad assumere, senza alcuna possibilità di filtro, il controllo di fatto e la gestione dell'impresa, rivestendo i soci il ruolo di semplici prestanome di soggetti eventualmente dediti anche ad attività illecite, che così potrebbero operare liberamente sul mercato.

Del resto in questa materia sia l'Europa, con la IV direttiva antiriciclaggio (nella forma più rigorosa voluta dalla Presidenza italiana, come annunciato dal MISE), che prevede la realizzazione di un Registro nazionale dei titolari effettivi (vedi comunicato stampa MISE dicembre 2014), sia le tutte le istituzioni internazionali (OCSE, FAFT/GAFI, World Bank) **richiedono più trasparenza (e quindi più controlli) sulle identità dei veri titolari di società, la cui "opacità" ha consentito e consente che attraverso le stesse vengano posti in essere reati come riciclaggio, evasione fiscale, corruzione e finanziamento al terrorismo.** Ciò in quanto le società maggiormente coinvolte in tali reati, emersi dai più recenti scandali, sono quelle inglesi, americane e dei territori inglesi ed olandesi d'oltremare (British Virgin Islands, Turks and Caicos, Bahamas, Antille Olandesi ecc.).

**Analoghe considerazioni possono esser svolte con riferimento anche alle previsioni dell'art. 45 del disegno di legge concorrenza, laddove la mancanza assoluta di adeguata verifica antiriciclaggio (neppure tali controlli sono demandati al Conservatore) e di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società semplici e del trasferimento delle partecipazioni societarie presentano gli stessi identici profili di criticità sia sul piano dell'ordine pubblico.**

Appare allora assolutamente evidente che le previsioni in esame contraddicono le finalità di politica legislativa perseguite con la legislazione antiriciclaggio e anticorruzione negli ultimi anni. Nello stesso tempo, nella misura in cui consentono agli operatori di avvalersi per gli atti societari di modelli operativi esenti da adeguata verifica, violano i principi costituzionali sotto i distinti profili della disparità di trattamento e dell'inosservanza delle direttive comunitarie in materia.

### **3.2. L'impatto negativo sui tempi di costituzione e sulla collocazione nella graduatoria *Doing business***

L'attuale sistema di controllo sugli atti societari, basato sul pubblico ufficiale-notaio, **dimostra un notevole grado di efficienza e sicurezza**, avendo consentito, dalla sua adozione, di ridurre i tempi di costituzione della società da tre mesi a un giorno.

**Si considerino, inoltre, gli effetti della nuova norma, di cui all'art. 20, comma 7-bis del d.l. 91/2014, sull'iscrizione immediata dell'atto notarile nel registro delle imprese:** l'attuale sistema di controlli in ambito societario, insieme a

questa misura di semplificazione, ha consentito all'Italia di risalire in modo molto significativo nella graduatoria *Doing business*, settore “*starting a business*”.

**Se si decidesse di attribuire all'atto costitutivo notarile l'effetto di conferire la personalità giuridica alle startup già prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (come già avviene in Lussemburgo), si stima che l'Italia potrebbe risalire fino al 12° posto nella graduatoria mondiale.**

Al contrario, laddove venissero recepite in legge le proposte di cui agli artt. 44 e 45 del disegno di legge, demandando il controllo, attualmente svolto dai notai, ai conservatori del registro delle imprese, si tornerebbe inevitabilmente alle lungaggini del passato. In questo caso, inoltre, ove il conservatore rilevasse delle illegittimità dovrebbe sospendere il procedimento d'iscrizione, chiedere le modifiche e poi riesaminare l'atto con evidenti allungamenti dei tempi.

**A ciò si aggiunga, inoltre:**

**-che la S.R.L.S. è gratuita** (il notaio non può per legge chiedere un compenso) per il cittadino, che paga solo imposte e diritti camerali e che finora ne sono state costituite diverse decine di migliaia (come da dati CCIAA), cosicché con il passaggio alla scrittura privata non vi sarebbe più il risparmio rappresentato dalla gratuità della prestazione notarile. L'utente, al contrario, dovrebbe pagare il compenso al diverso professionista a cui si dovrebbe comunque, di fatto, rivolgere;

**-che il notariato italiano è una infrastruttura pubblica statale che può svolgere un'azione di terminale di controllo a capacità certificativa statale, in grado di assicurare un apporto funzionale al progetto quale “agenzia di contrasto”**, coordinato con le altre strutture, e ancor più coordinabile nell'ambito di programmi concordati, perché soddisfa l'esigenza pubblica primaria di apprestare strumenti che possano concorrere ad evitare pericolose “coperture” negli scambi e nelle transazioni negoziali;

- che il notariato italiano è perfettamente in grado di fornire il proprio servizio funzionale all'azione anticrimine, come piattaforma digitale e telematica in tempo reale, sicura e economicamente indipendente per risorse e mezzi, già testati nella quotidianità delle trasmissioni telematiche di atti pubblici ai registri pubblici e all'Agenzia delle entrate.

**L'efficienza del notariato in questo ambito è una realtà inconfutabile, come emerge, peraltro, dal Rapporto sull'antiriciclaggio dell'Unità di**

**Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF), relativo al primo semestre del 2015, in cui si evidenzia che rispetto al secondo semestre del 2014 le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai notai sono passate da 1.080 a ben 1.721 e rappresentano, quindi, il 4,4 per cento delle segnalazioni complessive inviate all'UIF nel periodo di riferimento nonché la quasi totalità di quelle riferibili genericamente ai professionisti.**

Se si vuole proteggere l'ordine pubblico economico garantendo il sistema, la strada che sta intraprendendo il nostro Paese appare inopportuna, perché non è ammissibile, va detto chiaramente, in pieno allarme sicurezza economica, evasione fiscale e riciclaggio, che lo Stato arretri rispetto al rischio dell'illegalità, violando i propri obblighi internazionali e comunitari.

Lo conferma il fatto che sono in corso presso i vari ordinamenti nazionali severissime valutazioni da parte di esaminatori del Fondo monetario internazionale, per verificare sulla base del Protocollo "*Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT systems*" quanto ogni Paese e soprattutto ogni operatore obbligato abbia adeguato normative e prassi antiriciclaggio alle "Raccomandazioni" del GAFI, fra le quali primaria importanza hanno quelle portate al n. 24.6 (*Countries should use one or more of the following mechanisms to ensure that information on the beneficial ownership of a company is obtained by that company and available at a specified location in their country; or can be otherwise determined in a timely manner by a competent authority*) e 24.7 (*Countries should require that the beneficial ownership information is accurate and as up-to-date as possible.*).

### **3.3. L'incidenza delle norme di cui agli artt. 44 e 45 sull'attuazione delle principali raccomandazioni internazionali sull'antiriciclaggio e sull'uso abusivo dello strumento societario**

Negli ultimi anni, le misure di prevenzione contro l'abuso dello strumento societario sono state oggetto di grande attenzione da parte di policy makers, autorità finanziarie di vigilanza ed organizzazioni internazionali.

Infatti le società commerciali che costituiscono uno strumento essenziale per l'attività economica e per contribuire allo sviluppo dei mercati sono tuttavia spesso

utilizzate in modo abusivo per finalità illecite quali: riciclaggio di denaro, frodi di mercato, *shielding assets*, corruzione, evasione fiscale, etc.

L'anonimato concesso da alcune giurisdizioni e la conseguente possibilità di occultare agevolmente le attività illecite possono infatti gravemente compromettere la stabilità e l'integrità dei mercati.